



# COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19/06/2015

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°13 DEL  
09/05/2013 - RETTIFICA**

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **diciannove** , del mese di **giugno** , alle ore **14,00** , in Casamicciola Terme, presso la sala consiliare della Villa Comunale della Bellavista , previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria**, ed in convocazione.

In seguito all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTI
CASTAGNA GIOVAN BATTISTA	SI
SILVITELLI GIUSEPPE	NO
CIMMINO LOREDANA	NO
MIRAGLIUOLO ANNA LUCIA	NO
BARBIERI IGNAZIO	SI
DI IORIO ANGELA	SI
D'AMBROSIO VINCENZO	SI
SENESE STANISLAO	SI
PIRO ANNUNZIATA	NO
FERRANDINO ARNALDO	NO
FRALLICCIARDI CIRO	NO
BUONO CATERINA	NO
MIENNELLA LUIGI	NO

nbsp:

Consiglieri Presenti N. 5

Consiglieri Assenti N. 8

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GELSOMINA TERRACCIANO .  
Presiede il Presidente del Consiglio dott. Vincenzo D'Ambrosio .

**PRESIDENTE:**

Passiamo alla approvazione della modifica del Regolamento della disciplina di imposta di soggiorno

*(Il Presidente dà lettura della proposta di delibera)*

**Il Presidente, non essendo richiesto alcun intervento, invita alla votazione:**

**CONSIGLIERI PRESENTI nr.5**

**VOTI FAVOREVOLI : unanimità**

Il presidente invita alla votazione per la immediata eseguibilità della deliberazione in argomento e si ottiene il seguente risultato:

**VOTI FAVOREVOLI: UNANIMITA'**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione *“Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno approvato con delibera di consiglio Comunale n. 13 del 09/05/2013” – Rettifica-*

VISTO l’esito delle votazioni;

VISTI i pareri ex art.49 D.Leg.vo 267/2000;

**DELIBERA**

**1. APPROVARE** la proposta ad oggetto *Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno approvato con delibera di consiglio Comunale n. 13 del 09/05/2013 – Rettifica* che allegata al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;

**2. DICHIARARE**, la presente delibera, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.



# COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

## **Proposta di deliberazione n. 3 del 12/05/2015 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale**

Servizio: UNITA' DI PROGETTO

Ufficio:

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°13 DEL 09/05/2013 - RETTIFICA**

### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n° 23/2011 i Comuni, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire con deliberazione di Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € =5,00 per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

la stessa norma, nel prevedere l'adozione di un regolamento recante la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, prevede, altresì, l'adozione da parte dei Comuni di un regolamento, con cui, gli stessi, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la possibilità di disporre ulteriori modalità applicative del tributo ed a prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

**Preso atto** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n°13 del 09/05/2013 è stata istituita, a decorrere dal 1 Aprile al 30 settembre, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Casamicciola Terme e il relativo Regolamento;

### **Dato atto**

**che** per assicurare idonee fonti di finanziamento per gli equilibri del Bilancio comunale è necessario modificare quanto già stabilito con il regolamento comunale approvato con la delibera di Consiglio Comunale n°13/2013 disponendo che l'imposta di soggiorno sia pagata per tutti i giorni di permanenza nelle strutture alberghiere poste sul territorio comunale;

**che** per le ragioni prima indicate dall'articolo 2, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°13 del 09/05/2013, si devono eliminare le seguenti parole "**fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi**;

**che** all'art.4 comma 1 del Regolamento viene riportato erroneamente, che l'la misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta comunale;

### **Visti:**

il D. Lgs. n° 446/1997;

il D. Lgs. n° 267/2000;

il D. Lgs. n° 23/2011;



**Preso atto** del parere favorevolmente reso ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione;

**Dato atto** che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del segretario generale, la funzione di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Test Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e ss. mm. ed int.;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**Approvare** quanto in premessa intesa quale parte integrante del presente deliberato;

**Modificare l'articolo 2, comma 3** del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera di consiglio comunale n°13 del 09/05/2013, eliminando, dall'articolo 2, comma 3, dello stesso le parole: **fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi**;

**Modificare l'art.4 comma 1** sostituendo le parole " delibera di Giunta comunale" con le parole << **delibera di consiglio comunale**>>

**DARE ATTO** che a partire dall'approvazione della presente deliberazione l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che pernottano nelle strutture ricettive esistenti sul territorio del comune per ogni pernottamento;

**Confermare** le tariffe, le agevolazioni e le esenzioni per l'imposta di soggiorno applicate nel Comune di Casamicciola Terme nell'anno 2014 anche per l'anno 2015 ;

**Dare mandato** ai competenti Uffici e Servizi Comunali per l'adozione dei provvedimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera.



**Il Sindaco**  
**Ing. Giovan Battista Castagna**

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
n. 3 del 12.05.2015**


**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 9.5.2013 - RETTIFICA**

**PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL N.267/2000**

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casamicciola Terme, 12.05.2015

  
Il Responsabile  
rag. Antonio Iaccarino

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casamicciola Terme, 29.05.2015

  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Michele Rossano



## **COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME**

**"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"**

# INDICE

- ART. 1      OGGETTO
- ART. 2      ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA
- ART. 3      SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
- ART. 4      MISURA DELL' IMPOSTA
- ART. 5      ESENZIONI
- ART. 6      RIDUZIONI
- ART. 7      VERSAMENTO DELL' IMPOSTA
- ART. 8      OBBLIGHI DEL GESTORE
- ART. 9      CONTROLLO ED ACCERTAMENTO DELL' IMPOSTA
- ART. 10     SANZIONI
- ART. 11     RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 12     RIMBORSI
- ART. 13     CONTENZIOSO
- ART. 14     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**ART. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n° 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n° 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**ART. 2**  
**ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Casamicciola Terme, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/Aprile al 30/Settembre/
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, ~~fine ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.~~

**ART. 3**  
**SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Casamicciola Terme, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

**ART. 4**  
**MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale con apposita delibera di ~~Giunta Comunale~~ Consiglio Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere: gli alberghi, i campeggi,



i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".  
Per gli affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, ostelli per la gioventù, case ed appartamenti per fitti estivi, la misura della tariffa è definita in maniera unitaria senza tener conto della relativa classificazione.

#### **ART. 5 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - b) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutte le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n° 104/1992;
  - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
  - d) tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati che pernottano nel Comune per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili da attestazioni del datore di lavoro.
  - e) ospiti dell'Amministrazione Comunale a seguito di formale richiesta al gestore della struttura.

#### **ART. 6 RIDUZIONI**

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
  - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
  - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

#### **ART. 7 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Casamicciola Terme dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

2. All'atto del versamento dell'imposta, ai gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Casamicciola Terme, è riconosciuta una percentuale del 3% di abbattimento dell'imposta dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riscossione ed il versamento della stessa.

#### **ART. 8 OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Casamicciola Terme sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di comunicare mensilmente al Servizio Tributi dell'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Casamicciola Terme.

#### **ART. 9 CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA**

1. Il Servizio Tributi dell'Ente effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n° 296/2006.

#### **ART. 10 SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. n° 471/1997, n° 472/1997 e n° 473/1997.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n° 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € =150,00 a € =500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € =25,00 a € =100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981.

#### **ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **ART. 12 RIMBORSI**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello

in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**ART. 13  
CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. n° 546/1992.

**ART. 14  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. In sede di prima applicazione, l'imposta decorre dal 01/Luglio/2013; gli obblighi relativi alle disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione e versamento dell'imposta, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, si considerano assolti se effettuati entro il 15/Agosto/2013.-

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 19/06/2015

Il presente verbale viene letto, approvato, e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
dott. Vincenzo D'Ambrósio

Il SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA GELSOMINA TERRACCIANO

La presente deliberazione è stata registrata al n. 391 del registro delle pubblicazioni in data 02/07/2015 per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casamicciola Terme, li 02/07/2015

Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO COMUNALE.

ATTESTA

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal 02/07/2015:

Casamicciola Terme, li 02/07/2015

Il SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Gelsomina TERRACCIANO

Il SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

[ - ] che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Casamicciola Terme, li 02/07/2015

Il SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Gelsomina TERRACCIANO